



24869/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Esdebitazione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18559/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 24869

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente - Ud. 30/10/2015

Dott. ANTONIO DIDONE

- Rel. Consigliere - PU

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18559-2009 proposto da:

. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA

), presso

l'avvocato

che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

contro

1748

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO (c.f.

), in

persona del legale rappresentante pro tempore,

na. id. e

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E

presso l'avvoca che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta procura in calce al
controricorso;

~~- controricorrente -~~

contro

FALLIMENTO

N.C.

NONCHE' DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

E

S.R.L.,

S.P.A.,

L S.P.A.,

IMPRESA IMPRESA

S.P.A.,

S.R.L.,

S.P.A.,

S.P.A.,

S.P.A.,

S.P.A.,

AGENZIA DELLE ENTRATE,

ICIO

S.A.S.

GGIA FRANCESCO,

S.P.A. C/O

S.P.A.,

S.P.A.,

S.P.A.,

S.P.A.,

UFFICIO DEL REGISTRO DI GEMONA DEL FRIULI,

S.P.A.;

~~- intimati -~~

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore,

n. 102

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
giusta procura in calce al
ricorso notificato;

~~- resistente -~~

avverso il provvedimento n. 878/2009 della CORTE
D'APPELLO di TRIESTE, depositato il 08/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato
con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito, per il controricorrente INAIL, l'Avvocato
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

NAH

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Con decreto del 13.3.2009 il Tribunale di Udine ha rigettato la richiesta di esdebitazione formulata ai sensi del disposto dell'art. 142 l. fall. da il cui fallimento (quale socio di s.n.c.) è stato chiuso con decreto depositato il 9.9.2005, ritenendo che l'istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2005, non potesse applicarsi alle procedure chiuse in data antecedente alla sua istituzione e ostandovi la disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006.


L'istante ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Trieste che lo ha respinto con decreto depositato il giorno 8 giugno 2009.

Avverso quest'ultimo provvedimento ha infine proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Resiste con controricorso l'I.N.A.I.L., mentre non hanno svolto difese gli altri intimati.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte controricorrente ha depositato memoria.

2.- Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. - applicabile ratione temporis - il quesito <<circa l'applicabilità o meno - in ragione di quanto sopra argomentato e in ragione di quanto disposto dalla Corte costituzionale nel caso la stessa venga investita della



succitata questione di costituzionalità - del disposto di cui all'art. 19 del d.lgs. 12.9.07 n. 169 anche a quei fallimenti chiusi nei 5 anni antecedenti la data di entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006 n. 5, ovvero chiusi successivamente al 16.7.2001, e comunque nei 5 anni antecedenti l'entrata in vigore del d.lgs. 12.9.2007 n. 169 ovvero chiusi successivamente al 1.1.2003>>.

Lamenta che l'interpretazione accolta dai giudici di merito ha quale effetto di privare chi aveva acquisito il diritto di chiedere la riabilitazione in base all'abrogata disciplina sia di beneficiare di questa che del nuovo istituto.

3.- Osserva la Corte che le censure, dirette a sostenere l'applicabilità dell'esdebitazione anche alle procedure fallimentari chiuse prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 142, l. fall., pure mediante interpretazione costituzionalmente orientata, sono infondate.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte "l'istituto dell'esdebitazione, previsto dalla L. Fall., artt. 142 a 144, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, quanto alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 cit., purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a

A. Di ...

quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007 (1 gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, né tale limitazione, per come posta dal cit. D.Lgs. n. 169 del 2007, artt. 19 e 22, giustifica alcun dubbio di costituzionalità della disciplina transitoria, così come interpretata, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, come già statuito da Corte cost. nell'ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010, l'applicabilità *ratione temporis* dell'istituto corrisponde ad una scelta del legislatore, secondo un *discrimine temporale* che non è arbitrario, costituendo il *fluire del tempo* valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche" (Sez. 1, Sentenza n. 24395 del 01/12/2010; Sez. 1, Sentenza n. 1736 del 2015).

Quanto, poi, alla lamentata impossibilità di accedere alla riabilitazione (profilo che diversificherebbe la fattispecie concreta) è da ricordare che questa Corte ha sottolineato che in ipotesi di chiusura del fallimento avvenuta con decreto anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, come nel caso, si determina



"il venir meno delle incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento, e ciò in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008, con cui è stata dichiarata l'illegittimità della L. Fall., artt. 50 e 142 (nel testo precedente al D.Lgs. n. 5 del 2006, che ha abrogato tali istituti), nella parte in cui stabilivano che le incapacità del fallito, anziché arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della riabilitazione. Dalla sentenza resa dal Giudice delle Leggi consegue che con la chiusura del fallimento del ricorrente, prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, che, come detto, ha abrogato la L. Fall., art. 50, istitutivo del pubblico registro dei falliti, ed ha sostituito all'istituto della riabilitazione quello della esdebitazione, non sono venuti meno soltanto gli effetti del fallimento stesso sul patrimonio del fallito, secondo la previsione della L. Fall., art. 120, comma 1, vecchia formulazione, ma anche tutte le incapacità personali che lo avevano colpito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento" e, rilevate "non più sussistenti il registro dei falliti e l'istituto della riabilitazione, dovendo ritenersi cessato alla data di chiusura del fallimento le generali incapacità personali derivanti al fallito dalla

[Handwritten signature]

dichiarazione di fallimento" (Cass. 6651/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 14594 del 2015).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in
dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi
oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30
ottobre 2015.

Il Presidente

Il consigliere estensore

